



IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed, in particolare, l’articolo 14 contenente disposizioni in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”* ed, in particolare, gli articoli 18 e seguenti contenenti disposizioni sul lavoro agile applicabili anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante *“Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”* ed, in particolare, l’articolo 22 che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017 con il quale, in attuazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono state individuate le unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali;

VISTO il D.D. n. 97 del 25 marzo 2019 del Direttore generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari che disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e, in particolare, il punto 3 che invita le amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che disciplina in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e in base al quale, in particolare, cessano di produrre effetti i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e 25 febbraio 2020;

VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 relativa alle misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, che disciplina in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera d), in base al quale limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto e fino al 15 marzo sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il proprio precedente decreto n. 53 del 2 marzo 2020, con il quale sono state adottate misure temporanee per l'applicazione del lavoro agile con modalità semplificate al personale in servizio presso il Ministero del lavoro e politiche sociali;

VISTE le conclusioni della Conferenza dei Direttori generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, tenutasi in data 05 marzo 2020;

RITENUTO necessario estendere le misure temporanee di cui al citato decreto del Segretario generale n. 53 del 2 marzo 2020;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Estensione delle misure temporanee per l'applicazione del lavoro agile)

1. Considerata la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020, nell'individuazione dei lavoratori da ammettere alle misure di cui al decreto del Segretario generale n. 53 del 2 marzo 2020, oltre a quelli ivi individuati all'articolo 2, comma 2, i direttori generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali favoriscono anche i lavoratori su cui grava la cura dei figli di minore età, nei limiti di durata del periodo di sospensione dei servizi e delle attività didattiche.
2. Nell'individuazione dei lavoratori da ammettere alle misure, i direttori generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali favoriscono, inoltre, i lavoratori che convivono con portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, come da apposita certificazione.
3. I dipendenti nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 che, alla data del presente decreto, sono già stati ammessi a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, possono essere autorizzati a rimodulare il numero delle giornate oggetto dei vigenti progetti individuali, nei termini e secondo le modalità di cui ai medesimi commi.
4. Le misure di cui al decreto del Segretario generale n. 53 del 2 marzo 2020 e alle estensioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti già precedentemente ammessi a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i quali non siano ancora stati avviati i progetti individuali.
5. Per quanto non disciplinato nel presente decreto, resta fermo quanto disposto dal decreto del Segretario generale n. 53 del 2 marzo 2020.

Roma, 5 marzo 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Tangorra